



**Brambilla Fuzier e Associati
Avvocati**

Avv. Paola Brambilla
Avv. Gaia Fuzier
Avv. Benedetta Baracchi
Avv. Francesca Zamboni
Avv. Alessia Bonasio
Avv. Claudia Pengue
Dott.ssa Mara Nin

Pzza Bertarelli, 1
20122 Milano
tel +39.02.89050500
tel +39.02.86990972
fax +39.02.86996120

Via Verdi, 3
24121 Bergamo
tel +39.035.235899
fax +39.035.4130882

segreteria@bfea.it
segreteria.bg@bfea.it
PIVA 02858680164
www.studiobfea.it

Controdeduzioni

Alle note di Agrinatura del 28.9.2020 prot. 141867

**IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI
FRAZIONE ORGANICA – FORSU
CON PRODUZIONE DI BIOMETANO
proponente società AGRINATURA s.r.l.
SILVIA – VIA85-BS**

Le osservazioni presentate dai ricorrenti in data 14.8.2020 non sono state affatto controdedotte adeguatamente da Agrinatura, nonostante le roboanti affermazioni contenute nelle note della società di cui all'oggetto, ed anzi evidenziano la perdurante fragilità e inadeguatezza dei relativi assunti progettuali.

La proponente ha controdedotto oltre i termini dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 152/06, per cui le relative affermazioni hanno natura di integrazione sulla quale il Comitato è legittimato a esprimere le sue considerazioni.

Premessa. Ricontrata inadeguatezza del Piano di Monitoraggio.

Preliminarmente si osserva come dal sito SILVIA emerga che ATS Brescia (prot. 12509/2020) ha bocciato il progetto quanto alla valutazione causata alla salute pubblica dalla *“esposizione prolungata e continuativa alle polveri sottili ed in particolare all'ammoniaca che, come evidenziato da studi ARPA recenti, contribuisce in modo rilevante alla formazione in atmosfera di polveri sottili secondarie, in particolare nitrato e solfato di ammonio, che possono arrivare a costituire il 50% del totale della massa di particolato”*, osservando altresì la *“assenza di una valutazione delle ricadute sulla salute, dello sviluppo di idonei sistemi di monitoraggio ambientale, in accordo con ARPA, che consentano di rilevare tempestivamente un eventuale degrado dell'ambiente nelle tre matrici di aria, acqua e suolo, prima che questo possa produrre degli evidenti effetti deleteri sulla salute pubblica”*.

Anche ARPA (prot. 124585/2020 del 27-08-2020) evidenzia come i piani di monitoraggio (antecedente alle richieste di indicazioni di integrazione e successivo) *“appaiono come identici o comunque riportano le stesse informazioni”*, critica il fatto che il PMA proposto, diversamente da quanto indicato dai Criteri per la redazione dei PMA sia di ARPA Lombardia che di ISPRA anziché osservare una copertura minima del 14% corrispondente a 8 settimane di misura ne preveda solo 5; inoltre anziché essere esteso ad ante operam, cantiere e post operam, è relativo alla sola fase ante operam.

Infine evidenzia come non siano neppure indicate *“le modalità di valutazione dei dati prodotti”*, con necessità di fornire *“ulteriori dettagli circa le modalità di campionamento ed analisi”*.

Poiché il **piano di monitoraggio è elemento imprescindibile** del progetto e della VIA, da costruire ex ante e sottoporre alle osservazioni del pubblico, perché è la base per le successive verifiche di ottemperanza, è evidente che **l'istanza del proponente deve venir respinta**.

1. Motivazione del progetto e fabbisogno regionale impianti trattamento rifiuti frazione organica /forsu. Carente quadro di riferimento.

Sul punto la proponente ora prende in esame il fabbisogno provinciale, ora quello regionale, ma non smentisce le puntuali argomentazioni del Comitato fondate sui dati del PRGR.

Ad oggi tra l'altro sono disponibili i dati del Documento di Scoping pubblicato in SIVAS nell'ambito della revisione in corso del PRGR da parte di Regione Lombardia (procedura id 112141), in cui si afferma che: "la quantità di FORSU intercettata media a livello regionale ha raggiunto i 73 kg/ab/a con un incremento di 10,5% rispetto al 2015, quando il target di PRGR di 60 kg/ab/a era già stato raggiunto e superato.

Riguardo il recupero di materia e di energia (macro-obiettivo RE), il target dell'80% per il recupero complessivo stabilito dal PRGR è già stato raggiunto (84,1% nel 2015, 85,2% nel 2017). Il contributo più rilevante alla crescita in questo indicatore è quello del recupero di materia, posto che il destino a discarica è da tempo ridotto quasi a zero". E ancora: "il monitoraggio rileva inoltre l'autosufficienza dell'impiantistica regionale (macro-obiettivo IT), per i rifiuti urbani indifferenziati e decadenti dal trattamento degli urbani, la disponibilità residua viene coperta da rifiuti speciali o, in misura sempre più rilevante in tempi recenti, da rifiuti di origine urbana derivanti dai contesti territoriali extra regionali deficitari di capacità di trattamento".

Infine il documento di scoping sottolinea la necessità di evitare consumo di suolo specie agricolo, e di monitorare con più precisione *"l'indicatore EF.4 Numero di impianti ricadenti su suolo agricolo. Sarà necessario quindi valutare se sia opportuno mantenere questo indicatore o formulare un indicatore più efficace sulla base al suo grado di popolabilità"*.

Quindi i più recenti scenari confermano l'inesistenza di un fabbisogno impiantistico.

Quanto infine alla **mancata considerazione dei progetti coevi**, la normativa non consente che essa sia tralasciata sulla base di una valutazione probabilistica del proponente sulle sorti delle relative procedure di valutazione in corso, solo che si consideri che anche l'istanza di Agrinatura ha conosciuto un preavviso di diniego.

Il SIA dunque contravviene definitivamente all'obbligo di tale valutazione cumulativa, che la proponente si rifiuta dunque di considerare.

2. Omessa considerazione e disamina delle alternative. Carenze del SIA e incongruenze del progetto.

La risposta del proponente non basta a cancellare l'assenza nel SIA degli elementi necessari a motivare la scelta localizzativa nel sito agricolo vergine di Castelletto di Leno, e la presa in esame e scarto delle alternative localizzative.

Addirittura si legge, nella replica, che i terreni attualmente sarebbero oggetto di spandimento di “*sversamenti di reflui zootecnici*” non si sa in base a quale fonte, e che l'inclusione nel perimetro AIA di 90.000 mq prima agricoli, con cementificazione di 40.000 mq, sarebbe soluzione “*meno invasiva ed impattante per le matrici ambientali*”.

Purtoppo l'affermazione non è ironica ma convinta. **Sul punto il SIA si discosta dai requisiti normativi per come illustrati dalle Linee Guida ISPRA.**

Si censura poi che non sia stata presa in considerazione l'alternativa del “**compostaggio di comunità**”, che assolve proprio allo scopo di minimizzare il consumo di suolo: “*al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente ...*” recita la norma di riferimento illustrata nelle precedenti osservazioni del Comitato.

Manca dunque del tutto da parte del proponente la presa in considerazione di questa doverosa soluzione impiantistica, alternativa sostenibile e incentivata a livello legislativo.

Infine risulta assolutamente deprecabile e inaccettabile, a fronte di un procedimento di VIA che dovrebbe chiudersi nel 2020, ma che deve ancora vedere proposta, istruita e trattata l'istanza di AIA, che il riferimento alla qualità del compost prodotto sia operata al D. lgs. 75/2010, che **dal punto di vista normativo è superato dal Regolamento dell'U.E. 2019/1009**, già entrato in vigore e di cui è certa l'applicazione tra meno di due anni. Da ciò la gravissima aporia della progettazione e del SIA, anche quanto alla sua integrazione, posto che è **indimostrata la rispondenza del progetto a soddisfare, nella produzione che sicuramente sarà assoggettata al Regolamento europeo 2019/1009, le relative disposizioni vincolanti ed obbligatorie.**

Quanto allo strutturante processo, e in ogni caso **censurabile la previsione di alimentare la produzione di biogas con “strutturante”, che viene identificato anche in “materia prima”,** che non siano 11.000 tonnellate all'anno ma 7700 non cambia i termini della questione, posto che si tratta di una soluzione per nulla ispirata al recupero di materia che deve precedere l'ipotesi di produzione di energia, e rispetto alla quale nessuna alternativa viene fornita dal proponente.

Del tutto non contraddette le censure **dell'alimentazione della caldaia con gas di rete**, combustibile fossile, e non già con il biogas prodotto, come viene indicato nelle integrazioni della società, ciò che rende l'impianto in contrasto con le politiche europee e nazionali di promozione delle fonti di energia rinnovabili. Manca nell'integrazione del SIA al riguardo una valutazione delle alternative, come pure la messa a fuoco delle tecnologie disponibili per utilizzare il biogas prodotto.

Inoltre si ravvisa una contraddizione stridente tra l'assicurazione, resa sulla carta, che il biogas prodotto sarà di qualità tale da poter essere immesso direttamente in rete, e l'affermazione che invece **lo stesso non sarebbe suscettibile di utilizzo all'interno** dello stesso impianto.

L'aporia non è suscettibile di superamento, neanche oggi, come la mancata prospettazione di alternative più sostenibili per l'ambiente, in una logica al continuo ribasso.

3. Analisi fuorviante e decettiva degli impatti: distinzione inammissibile tra perimetro AIA e impianto.

La società sin dall'esordio dell'iter ha cercato di ingenerare confusione tra il perimetro dell'Impianto AIA, ciò che va considerato ai fini delle distanze e di ogni aspetto localizzativo, e costruzione.

La critica, già sollevata dagli enti nel preavviso di rigetto, trova risposta nel nuovo allegato tecnico AIA, incluso nel prot. 84401, dove si legge: ***“perimetro dell'installazione ha superficie complessiva di 91.080 mq; all'interno di quest'area, l'impianto per il quale si presenta istanza di autorizzazione interessa una superficie di circa 36.800 mq (precisamente 36.817 mq) all'interno dei mappali 86 e 102 del Foglio 48. Sul mappale 185 del Foglio 56, a destinazione agricola (seminativo), non sono invece previsti interventi edilizi (cfr. Figura A-2 e Tavola 2-bis).”***

E ancora, nella Relazione di risposta 10.6.2020, si legge quanto al Mappale n. 185 e perimetro installazione IPPC: ***“Il mappale n. 185 è incluso nel perimetro dell'installazione IPPC, come specificato nella figura seguente, riportata nell'Allegato tecnico aggiornato presentato in Allegato 1***

(Sezione A.1), nonché nella planimetria catastale aggiornata presentata in Allegato 2 (Tav. 2-bis – Estratto mappa catastale con individuazione dei mappali interessati). Pertanto, tale mappale, a verde, è stato conteggiato nel calcolo delle superfici per la verifica del rispetto dei parametri di cui al Punto 14.7.2 del PRGR.”

Si allega l'immagine del perimetro del sito fornita dal proponente in sede di chiarimenti (prot. 85010) :




Figura A-2: Inquadramento catastale dell'area di impianto e di proprietà

La perimetrazione dell'installazione su Carta Tecnica Regionale, georeferenziata in coordinate Gauss-Boaga, è riportata in Tavola 1. Le coordinate Gauss-Boaga dei vertici dell'area di impianto e di proprietà sono riportate anche in Figura A-3.

Ora, se quello giallo è il perimetro dell'installazione, è quello che va preso in considerazione per le distanze, la verifica di corsi d'acqua presenti nel sito produttivo e via dicendo, per prendersi solo le comodità dell'estensione dell'area e non accollarsi le conseguenze che ne derivano.

Ciò anche perché una volta incluso nel perimetro dell'AIA il mappale 185 diviene produttivo ad ogni finalità e suscettibile di tale utilizzo, perdendo la sua destinazione agricola.

L'ambiguità però è rimasta la cifra del proponente, che nel calcolare appunto la distanza da siti sensibili, la presenza di elementi escludenti o meno, continua ostinatamente a riferirsi al solo ingombro della costruzione attuale, del tutto illegittimamente.

4. Aspetti idrologici e ecologici. Erroneità' del quadro di riferimento. incompletezza del SIA.

La proponente alle contestazioni del Comitato che ha evidenziato molte criticità e che nel **perimetro AIA vi sia una roggia**, ha risposto con Prot. 84398, che contiene uno Studio idrogeologico revisionato 2020, del tutto insufficiente.

Nel preavviso di rigetto si evidenziava che” *il massimo livello della falda dovrà essere ottenuto mediante misure dirette sito specifiche e mediante l'acquisizione di dati di rilevazione, eventualmente disponibili nel PGT del Comune di Leno o presso Enti pubblici e aziende private della zona. Tali misure dovranno essere ripetute nel tempo con frequenza e durata sufficiente a definire le variazioni di quota piezometrica dovute ai diversi fattori naturali e antropici quali ad esempio (variazioni stagionali della piovosità della zona di alimentazione della falda, variazioni cicliche negli eventuali attingimenti per uso civile, industriale, irriguo, zootecnico o altro, singoli eventi di pioggia di particolare intensità e durata, singoli eventi di esondazione dei corsi d'acqua nella zona di alimentazione).*”

La congiunzione **e** sta a significare che il proponente doveva procedere proprio per la vulnerabilità della falda a procedere a rilevazioni in situ puntuali, ciò a cui non ha proceduto, come ben evidenziato. **Da ciò ragione sufficiente per il rigetto dell'istanza.**

La società si è limitata invece a riporta dati di pratiche edilizie varie (tra l'altro l'unica a Castelletto di Leno, del 2008, evidenzia una falda a 1 mt dal piano di campagna), cosicché il SIA resta fondato su mere presunzioni inammissibili.

E ancora, nonostante tale livello della falda e la vulnerabilità dell'acquifero solo una vasca viene sopraelevata (con aumento dell'impatto paesaggistico per nulla curato) in quanto si legge nel documento del proponente: “*Vasche interrato: acque meteoriche, l'impianto sarà dotato di vasche interrato di prima e seconda pioggia, localizzate lungo il lato nord del fabbricato principale, alle quali confluiranno tutte le acque meteoriche ricadenti sulle aree pavimentate scoperte (per una superficie totale di circa 14.500 m²), che verranno captate mediante una rete di raccolta dedicata.*”

...Per quanto concerne le opere civili da realizzare parzialmente sotto falda, le vasche di ricezione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dell'ingestato saranno dotate di un sistema di impermeabilizzazione con la tecnica della "vasca bianca", ossia con calcestruzzo totalmente impermeabile, che evita il ricorso all'impermeabilizzazione con teli in HDPE e risolve i dubbi rispetto alla tenuta degli stessi in dipendenza del livello raggiunto dalla falda."

Il problema dell'interferenza con la falda non è risolto, tanto che gli scenari emergenziali dello stesso proponente evidenziano rischi di tracimazione e contaminazione di suolo e falda, come si è detto e si ripeterà infra.

Quanto a rogge e fontanili, il Comitato ha prodotto cartografia inequivocabile della presenza di RIM nel perimetro AIA, oltre ad immagini del fontanile che attraversa l'area.



La società nelle controdeduzioni, dimentica del perimetro dell'AIA, vorrebbe liquidare la vicenda prendendo in considerazione la sola costruzione, ciò che non è lecito, in quanto sono i confini dell'installazione a essere l'unico punto di riferimento. E dentro l'installazione c'è un corso d'acqua, ciò che non viene preso per nulla in considerazione sulla base del protrato e ingannevole equivoco che la proponente ha ingenerato sin dall'inizio.

Altro caso in cui tale vizio di analisi si ripete è lo scenario delle distanze prese in considerazione per le ricadute sugli abitati vicini, prot. 84441, in cui le distanze non sono calcolate dal perimetro dell'installazione ma degli edifici.

E ancora, nella documentazione prot. 85017 che contiene il nuovo Piano di utilizzo ex d.p.r. 120/2017, si evince che i sondaggi della qualità dei terreni sono operati solo in quella che viene definita "area di impianto", concetto equivoco, senza alcun sondaggio e caratterizzazione in tutta l'area dell'installazione, specie dove viene realizzato un bacino drenante suscettibile di vedere alterazioni della composizione dei suoli e della falda, e

nell'altra parte del perimetro dell'impianto: si vedano le immagini allegate tratte dalla documentazione del proponente, dove in gran parte del sedime dell'installazione, tra cui la totalità del mappale 185 (ad ogni effetto perimetro dell'installazione) manca ogni sondaggio.




Figura 3-1: Ubicazione dei saggi esplorativi realizzati in sito (gennaio 2016)

Nell'ambito dell'area individuata, l'impianto per il quale si presenta istanza di autorizzazione interessa una superficie di 32.284 mq all'interno dei mappali 86 e 102 del Foglio 48. Sul mappale 185 del Foglio 56 non sono invece previsti interventi edilizi (cfr. Figura 2-2).




Figura 2-2: Inquadramento catastale dell'area di impianto e di proprietà

La circostanza è rilevante perché impedisce di procedere all'analisi del PUT, ne inficia la completezza e priva l'area di un "bianco" rispetto al quale valutare l'evoluzione delle matrici ambientali (peraltro valutazione obliterata pure dal Piano di Monitoraggio).

Sulla rilevanza sostanziale delle osservazioni svolte, si veda al prot. 85040 della società quanto riportato a pag. 80 della Relazione tecnica progetto definitivo, dove vengono confermati per bocca della stessa proponente l'esistenza di questi rischi: “**Allagamento piazzale ... Trafilatura liquido vasca raccolta percolato ... Spandimento di rifiuti solidi durante le operazioni**”, dunque problematiche per nulla frutto dell'immaginazione del Comitato e del suo legale, ma riscontrate dalla società medesima.

Quanto al paesaggio, si segnala che il file Valutazione impatti sistema rurale, prot. 84434 non si apre e dunque non è suscettibile di essere considerato ritualmente pubblicato.


Per converso, ancora una volta viene segregato in allegato distinto da quello deputato alla valutazione di impatto paesaggistico, ed esattamente il prot. 85045, all'All. 7 b, la rilevanza e criticità dell'impatto verticale della struttura:




La mancata valutazione del perimetro dell'installazione emerge anche nella valutazione degli impatti indotti dall'impianto, in quanto nella cartografia relativa agli impatti sulla biodiversità si raffigura solo la costruzione e si evidenziano le distanze dalla rete ecologica regionale e provinciale, mentre in altra sezione - come si nota al prot. 85056, ed in particolare alla tavola 13 bis relativa alla viabilità accesso - invece evidente come il traffico veicolare interessa proprio l'area di grande valore ambientale e connessione agricola tra i gagli, gli snodi e i corridoi della rete ecologica regionale e provinciale, raffigurata sotto nella cartografia ufficiale.

Si rigetta in quanto semplicistica l'affermazione che i filari proposti attorno alla costruzione possano mitigare tale impatto e i rischi di investimento della fauna selvatica, dovendosi invece prescrivere, ove mai il progetto fosse validato, la realizzazione di ecodotti di adeguate dimensioni lungo tutto il tragitto.

Tracciato secondo la proponente:



Valori naturalistici della corrispondente rete ecologica provinciale:



Da ultimo, la confusione creata tra perimetro dell'installazione e il concetto privo di rilevanza giuridica di area dell'impianto viene replicata negli allegati 36, 33 bis e 25 ter, che si allegano e di cui si contesta l'adeguatezza.

Infine il Comitato chiede che venga pubblicata tra le Osservazioni del pubblico la nota prot. 00138497/2020 con le relative richieste di approfondimento.

Per tutte le ragioni esposte, confermando le osservazioni rese, si insiste per la formulazione di giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Distinti saluti


Avv. Paola Brambilla



**Comitato per la Salvaguardia
Del Territorio di Castelletto di Leno**

Il Presidente

Piovani dott. Marino



Allegati:

tavole 36, 33 bis e 25 ter prodotte dal proponente.